



Ministero dello Sviluppo Economico

FAQ

D.M. 12 febbraio 2019

**D.D. 17 giugno 2019 BANDO REGIONI
(MISE 8)**

Art. 7, comma 1 lett.b
(Spese ammissibili)
Cariche sociali

*Si può specificare meglio “ricoprenti **cariche sociali**”? Tale limite appare non opportuno preso atto delle dimensioni e dell’organizzazione interna delle Associazioni di consumatori/utenti ombre. Inoltre, ai soggetti “ricoprenti **cariche sociali**” è possibile attivare dei **contratti di prestazione d’opera occasionali** o assumerli come **dipendenti**? Se così fosse (e così sembra) non si capisce il limite imposto per le sole prestazioni di consulenza professionale pagate a mezzo fattura, sembra infatti una distinzione irragionevole.*

Le **cariche sociali** alle quali si fa riferimento sono quelle alle quali è affidato il potere di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, di **firma**, di **controllo** e di **rappresentanza legale** di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché il potere di **auto conferirsi incarichi**, da valutarsi da parte dell’Amministrazione regionale sulla base del caso specifico.

Con l’espressione “...o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti del soggetto attuatore”, si pongono ulteriori **limiti all’utilizzo delle consulenze nei confronti di familiari o comunque soggetti legati con vincolo di parentela ai soggetti che ricoprono cariche sociali nel senso sopra specificato, o altre forme di collaborazione e/o contratti di lavoro dipendente con il soggetto attuatore.**

Inoltre, per l’ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica **relazione** dell’attività oggetto dell’incarico effettivamente svolto.

A chiarimento di quanto sopra, si aggiunge che la *ratio* della previsione in argomento è diretta ad **escludere l’ammissibilità delle spese per prestazioni professionali** rese da soggetti che, per quanto non abbiano funzioni di gestione diretta del soggetto attuatore, tuttavia si trovano rispetto allo stesso in un rapporto (di **carattere personale, familiare, lavorativo, associativo o altro**), tale da poter far ritenere che l’affidamento della **prestazione** stessa e, soprattutto, il **compenso pattuito** e la **valutazione** dei suoi **risultati** siano stati condizionati da tale rapporto (ovverosia casi di conflitti di interesse).

Le spese di consulenza sono quelle per le quali è, in genere, più difficile valutare oggettivamente la congruità e per le quali la terzietà del percettore del compenso contribuisce a garantire che la spesa corrisponda ad una prestazione effettiva ed utile.

L’espressione di “**collegamento**” consente di evitare che una descrizione più tassativa delle situazioni possa far valutare come ammissibili situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle escluse, quale ad esempio l’**attribuzione delle consulenze al coniuge o a parenti stretti dei rappresentanti e dirigenti del soggetto attuatore o ai rappresentanti e dirigenti dell’associazione nazionale cui il soggetto attuatore regionale aderisce ovvero non poter includere situazioni che abbiano garanzie sostanziali di terzietà.**

Pertanto, data la pluralità e diversità dei rapporti che potrebbero concretizzare la fattispecie in oggetto, solo la **valutazione della situazione concreta** da parte del soggetto beneficiario (la Regione in fase di controllo di I livello), può consentire di determinare (a partire da **espressioni autodichiarazioni** in tal senso, con la **relativa assunzione di responsabilità**, richieste al soggetto attuatore e eventualmente allo stesso percettore dei compensi consulenziali, circa l’assenza di rapporti di collegamento condizionanti) **se si è presenza o meno di un rapporto di collegamento con il professionista, tale da condizionare in modo insuperabile la valutazione della congruità della spesa** rispetto alla prestazione e da qualificare conseguentemente la prestazione come eventualmente non ammissibile.

Seguendo la *ratio* sopra rappresentata e, presentandosi tali rapporti di lavoro con maggior profili di garanzia, stante il fatto che per instaurare un rapporto di lavoro conforme alle vigenti normative, il **datore di lavoro dovrà ovviamente seguire tassativamente i requisiti previsti** per il caso specifico, tali spese potranno essere ammesse ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett.c) del DD 17.06.2019.

In tal caso, le attività svolte dal personale rientrante in tale fattispecie, dovranno essere contenute in una relazione che attesti anche le **ore lavorate** e quelle **rendicontate**.

Art. 7 comma 1 lett. c)
Spese ammissibili
Personale dipendente

*Si chiede l'indicazione delle specifiche **tipologie di contratti** che, con riferimento alla normativa vigente, possono essere ammesse e quelle assolutamente escluse ai fini della rendicontazione delle spese di retribuzione del personale dipendente.*

Sono ammissibili in questa voce di spesa ai sensi del D.LGS. 15.6.2015, N. 81 le seguenti tipologie contrattuali:

- Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

In entrambi i casi, viene richiesta l'indicazione se full time, part time o a chiamata (nel rispetto delle relative disposizioni di legge e della contrattazione collettiva)

- Apprendistato professionalizzante.

In tale voce di spesa non potranno essere rendicontate altre figure contrattuali

per consultare i requisiti previsti dalla normativa vigente è possibile consultare l'apposito sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

<https://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/default.aspx>

Art. 7 comma 1 lett. c)
Spese ammissibili
Personale dipendente

*E' possibile che i soggetti attuatori (associazioni dei consumatori regionali) possano rendicontare le spese di **lavoratori delle sedi provinciali** che svolgono attività per il progetto?*

Le spese dei soggetti attuatori sostenute per i **lavoratori delle sedi provinciali** che eseguono le attività relative al programma, potranno essere considerate ammissibili, ai sensi del Bando e salvo ulteriori disposizioni previste dalle apposite normative regionali, se supportate dalla seguente documentazione in fase di rendicontazione:

- ✓ La **convenzione** tra soggetto beneficiario e soggetto attuatore dalla quale dovrà risultare che quest'ultimo intende avvalersi dell'associazione provinciale per lo svolgimento dell'attività del Progetto (con descrizione del ruolo della medesima associazione);
- ✓ Il **contratto** attestante l'utilizzazione del lavoratore dipendente dell'associazione provinciale per lo svolgimento dell'attività del progetto;
- ✓ Le **buste paga** del dipendente prodotte dall'associazione provinciale;
- ✓ I **titoli di pagamento** dell'associazione provinciale;
- ✓ La **nota di debito dell'associazione provinciale** all'associazione soggetto attuatore, con l'indicazione del costo orario e le ore lavorate per il progetto (N.B. l'associazione regionale potrà imputare tale spesa alla categoria "spese del personale");
- ✓ Il **titolo di pagamento** emesso dal soggetto attuatore a favore della provinciale con causale il numero e data della predetta nota di debito chiaramente riferita al progetto;
- ✓ La **dichiarazione** che non sono stati ricevuti altri finanziamenti a fronte delle ore lavorate.

Art. 7 comma 1 lett. c)
Spese ammissibili
Personale dipendente

*Le associazioni regionali possono incaricare personale dipendente delle **associazioni nazionali** di cui sono emanazione (presentando in rendicontazione documentazione analoga a quella indicata nelle faq per l'impiego di dipendenti delle associazioni provinciali)?*

Le spese dei soggetti attuatori sostenute per i **lavoratori delle sedi nazionali** che eseguono le attività relative al programma, potranno essere considerate ammissibili, ai sensi del Bando e salvo ulteriori disposizioni previste dalle apposite normative regionali, se supportate in fase di rendicontazione dalla documentazione specificatamente indicata nella faq precedente.

Art. 7 comma 1 lett. c)
Spese ammissibili
Personale dipendente

*Spese ammissibili – retribuzione del personale dipendente **Dipendenti di organizzazioni sindacali in distacco** presso l'associazione regionale? Finora sono state ammesse con idonea documentazione*

Il personale delle **associazioni sindacali in distacco** presso l'associazione attuatrice del Programma utilizzato per lo svolgimento dell'attività del Programma stesso può essere rendicontato dall'associazione regionale al soggetto beneficiario e salvo ulteriori disposizioni previste dalle apposite normative regionali, se supportate dalla seguente documentazione:

- La **convenzione** tra soggetto beneficiario e soggetto attuatore dalla quale dovrà risultare che quest'ultimo intende avvalersi del personale del sindacato per lo svolgimento del Programma;
- Il **contratto di distacco** relativo al lavoratore del sindacato distaccato presso il soggetto attuatore;
- La **nota di debito** dell'associazione sindacale all'associazione regionale, con l'indicazione del costo orario e le ore lavorate per il progetto;
- Le **buste paga del dipendente** prodotte dall'associazione sindacale;
- I **titoli di pagamento** dell'associazione sindacale
- Il **titolo di pagamento** emesso dal soggetto attuatore a favore dell'associazione con causale il numero e la data della predetta nota di debito chiaramente riferita al progetto;
- La **dichiarazione** che non sono stati ricevuti altri finanziamenti a fronte delle ore lavorate

Art. 7 comma 1 lett. c)
Spese ammissibili
Lavoratori contratto co.co.co

*I lavoratori con **contratto co.co.co**. In quale categoria di spesa possono essere rendicontati?*

La fattispecie contrattuale della **collaborazione coordinata e continuativa** non può essere imputata al progetto tra le spese per il personale dipendente, che come già indicato nella pertinente faq (vedi per i dettagli pag. 3 categoria “spese personale dipendente”) prevede l’ammissibilità della tipologia contrattuale di lavoro subordinato e apprendistato professionalizzante.

Limitatamente alla voce di spesa di cui all’art. 7, lett. b, “spese per l’acquisizione di servizi” potranno essere imputate al progetto spese per incarichi individuali con contratto di **lavoro autonomo** in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del Codice Civile, per rapporti che si concretizzano nello svolgimento di un’opera o di un servizio.

Art. 7 comma 1 lett. d)

Spese ammissibili

Rimborsi spese per i volontari ai sensi dell'art.17 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 per i soggetti attuatori rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del Terzo settore

- ❖ *La possibilità di rendicontare spese sostenute dalle associazioni provinciali si limita alle spese di personale oppure sono ammesse anche spese per acquisizione di servizi e spese per i volontari?*

- ❖ *Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, come sono individuati i soggetti rientranti nella categoria di cui al c.d. Codice del Terzo Settore?*

Le spese sostenute dalle associazioni provinciali, coinvolte dal soggetto attuatore in attività previste dal programma, potranno essere ammissibili, ai sensi del Bando e salvo ulteriori disposizioni previste dalle apposite normative regionali, se l'associazione provinciale produrrà pertinente richiesta di rimborso al soggetto attuatore mediante specifica **Nota di debito** corredata dai documenti sotto specificati:

- **lettera d'incarico/accordo/convenzione** o altra modalità di incarico da parte del soggetto attuatore all'associazione provinciale coinvolta con riferimento alle attività da svolgere in relazione allo specifico programma;
- **relazione delle attività svolte e delle spese sostenute** (servizi acquisiti e/o volontari rimborsati) per la realizzazione delle stesse;
- **titoli di spesa**, ancorché non intestati al soggetto attuatore, conformi alle disposizioni del bando in argomento;
- **titolo di spesa attestanti l'avvenuto pagamento**;
- **nota di debito** prodotta dalla associazione provinciale nella quale dovrà essere precisata l'attività svolta per il programma con il dettaglio dei costi sostenuti coerenti con i relativi titoli di spesa e di pagamento portati a rimborso;
- **titolo di pagamento** emesso dal soggetto attuatore a favore della associazione provinciale con causale, il numero e la data della predetta nota di debito chiaramente riferita al programma.

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al **Registro unico nazionale del terzo settore** (RUNT) può intendersi soddisfatto da parte degli enti iscritti ad uno dei registri che confluiranno nel suddetto registro.

Art. 7 comma 1 lett. e)

Spese ammissibili

Personale dipendente/Commissione di Verifica

Come va effettuata la suddivisione tra compenso netto destinato ai membri della Commissione di verifica e gli oneri che invece gravano sulla Regione (in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina)? Vista la difficile determinazione precisa ex ante di detti oneri, all' interno del piano finanziario sarà possibile indicare l'importo lordo alla voce C5 come in passato?

In merito all'importo da indicare, si precisa che l'art. 12 c. 5 del DD 17 giugno recita che *"l'ammontare complessivo del compenso per la commissione di verifica è forfettario e comprensivo di eventuali spese di missione, al netto degli oneri che gravano sulla Regione in qualità di soggetto che ha effettuato la nomina"*.

Gli oneri aggiuntivi potranno essere indicati nelle spese generali, mentre nell'importo da indicare alla voce C5 sarà al lordo delle ritenute fiscali ecc. che fanno capo al lavoratore.

Inoltre si evidenzia, che, come ribadito durante la riunione del 4 luglio u.s., gli oneri per la commissione di verifica dovranno essere inseriti nel modulo 2 esclusivamente alla voce C5 del piano finanziario totale del Programma generale di intervento.

Non dovrà essere invece compilata la voce C5 inclusa nei **piani finanziari relativi ai singoli interventi** del Programma, poiché tale voce, come sottolineato durante la riunione, è stata erroneamente inserita.

Art. 7

Spese ammissibili

Art. 7, comma 1, lett. F (Spese generali)

❖ *Le spese generali includono anche gli oneri per la **Commissione di Verifica**?*

❖ *Gli scaglioni a cui si fa riferimento per il calcolo delle spese generali si riferiscono all'importo del contributo o a quello del finanziamento?*

❖ *Gli scaglioni si riferiscono ai singoli interventi del Programma?*

Le spese generali includono anche gli oneri per la Commissione di Verifica nel caso in cui il rimborso delle sole spese di missione comporti un onere superiore al compenso forfettario e solo per la parte in eccedenza, nonché gli ulteriori oneri che gravano sulla Regione che affida l'incarico.

(Cfr. art.12, comma 5 e diapositiva 4 delle FAQ)

Gli scaglioni si riferiscono **all'importo netto del contributo** e non all'intero importo oggetto del finanziamento del Programma d'intervento; non si riferiscono, inoltre, alle quote attribuite ai singoli interventi ma al contributo dell'intero Programma.

Esempio di calcolo per scaglioni:

| | |
|--|--------------|
| Importo del contributo | € 400.000,00 |
| Importo oneri per la Commissione di Verifica | |
| (calcolo 0,60%) | € 2.400,00 |
| TOTALE FINANZIAMENTO | € 402.400,00 |
| Calcolo delle spese generali | |
| 30% su quota contributo fino a €200.000 | € 60.000,00 |
| 20% su quota da €200.000 a €300.000 | € 20.000,00 |
| 15% su importo eccedente €300.000 | € 15.000,00 |
| Totale spese generali | € 95.000,00 |

Art. 11, comma 5
Richiesta di proroga e variazioni compensative

- *Le variazioni compensative fra i diversi interventi o le rimodulazioni possono essere richieste fino al termine di 30 gg. prima della scadenza del termine di 18 mesi?*
- *La motivazione deve riguardare necessariamente il sopravvenire di condizioni di eccezionalità?*
- *Il Modello 2 deve essere ripresentato in ogni caso?*

Le variazioni compensative delle risorse destinate a ciascun intervento o le rimodulazioni delle voci di costo nell'ambito dello stesso intervento, nel rispetto dell'importo complessivo del finanziamento del Programma, possono essere **motivatamente richieste entro il 17° mese dalla data di comunicazione di approvazione del Programma.**

Le cause sopravvenute che ne determinano la richiesta devono essere sempre espressamente motivate e non imputabili ad inerzia della Regione.

Nell'ipotesi residuale e motivata da condizioni di eccezionalità, la richiesta di variazioni compensative o rimodulazioni che comportino una diversa articolazione delle attività tra gli interventi, **la Regione sarà tenuta a ripresentare il Mod. 2 adeguatamente aggiornato, unitamente all'atto regionale di approvazione.**

Si ritiene comunque opportuno ripresentare il Mod. 2 ogniqualvolta si apportino delle variazioni al Programma d'intervento, sebbene relative ad un singolo intervento e anche per quelle variazioni che non richiedono approvazione da parte dell'Organo Regionale.